

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 18 novembre 2025.

Modifiche al decreto 8 gennaio 2002, recante l'istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e loro modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006 e successive attuazioni e modificazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 8 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero dell'ambiente l'adempimento della convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto l'art. 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che prevede l'istituzione di un registro di detenzione degli esemplari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 mediante decreto emanato dal Ministero dell'ambiente, sentita la Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della stessa legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2002, e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che gli storioni presentano caratteristiche biologiche che rendono complesso il marcaggio individuale e l'identificazione univoca, con il rischio che i dati riportati nel registro siano difficilmente verificabili, compromettendone l'efficacia;

Considerato che le strutture che allevano storioni sono oggetto di controllo da parte del Raggruppamento carabinieri CITES e che non sono mai state riscontrate violazioni nella tenuta del registro riconducibili a prelievi illegali di storioni selvatici;

Considerato che la tracciabilità degli esemplari vivi e dei prodotti derivati deve in ogni caso essere assicurata dalla documentazione CITES e dalla documentazione commerciale ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97;

Considerato che le strutture che allevano storioni e quelle che ne fanno oggetto di trasformazione per la produzione di alimenti sono già soggette a obblighi di registrazione e tracciabilità degli animali e degli alimenti previsti dall'art. 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002;

Considerato che le strutture che producono e riconfezionano caviale sono oggetto di autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 66 del regolamento (CE) n. 865/2006 e del decreto dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 6 maggio 2008;

Considerato il maggior rischio di estinzione e la necessità di azioni di controllo più stringenti per la tutela delle specie incluse nell'allegato A del regolamento (CE) n. 338/97 rispetto a quelle incluse nell'allegato B dello stesso;

Acquisito il parere della Commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, reso nella riunione n. 313 del 23 giugno 2025 (prot. MASE n. 130998 del 10 luglio 2025);

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 gennaio 2002, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante «Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali», dopo la lettera i) è inserita la seguente: «l) i soggetti che allevano esemplari delle specie appartenenti alla famiglia *Acipenseridae*



incluse nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 e i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 2 su esemplari vivi o morti delle medesime specie e loro parti».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 18 novembre 2025

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

25A06610

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 novembre 2025.

Modalità di certificazione per assegnazione, nell'anno 2025, del contributo erariale ai comuni per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento esecutive, relative al periodo dal 21 dicembre 2024 al 22 dicembre 2025 conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA FINANZA LOCALE

Visto il comma 1, dell'art. 4 del decreto-legge n. 113 del 24 giugno 2016, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, così come modificato dall'art. 4, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge, del 10 marzo 2023, n. 21, che stabilisce: «Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i

cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto il successivo comma 2, del richiamato art. 4, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12, che recita: «I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente»;

Visto che per l'anno 2016 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 30 giugno 2016, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive antecedentemente il 5 settembre 2016, conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate verificatesi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016;

Visto che per l'anno 2017 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministero dell'interno del 14 febbraio 2017, il contributo in esame a fronte delle spese non ancora sostenute derivanti da sentenze di risarcimento esecutive dal 6 settembre 2016 (giorno successivo alla scadenza del primo certificato) al 31 marzo 2017 (data ultima di presentazione della richiesta per l'anno 2017) conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 113 del 2016, che sono obbligati a sostenere, spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati;

Visto che per l'anno 2018 i comuni, sulla base delle disposizioni normative richiamate, hanno richiesto, attraverso la certificazione approvata con decreto del Ministe-

